

**Circolare 04.2020**

25 marzo 2020

**Provvedimenti di sostegno alle imprese aderenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Il Consiglio di Amministrazione di FondItalia, nella seduta del 25.03.2020,

- considerata la grave emergenza epidemiologica da Covid-19 attualmente in essere e i conseguenti provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità competenti e per il suo contenimento e la sua gestione, in particolare i DPCM del 9, 11, 12 marzo 2020, il D.L. n.18 del 17 marzo e, da ultimo, il DPCM del 22 marzo 2020;
- viste le disposizioni di cui al Titolo II “*Misure a sostegno del lavoro*”, Capo I “*Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale*”, Capo II “*Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori*” di cui al citato DL n. 18 del 2020;
- viste le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di Aiuti di Stato;
- valutata la opportunità di consentire alle imprese aderenti di poter assicurare ai propri dipendenti, nei limiti consentiti dalle norme vigenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di Stato, una continuativa formazione professionalizzante anche nei casi di sospensione del rapporto lavorativo;
- viste le previsioni di cui al “*Manuale di presentazione, Gestione e Rendicontazione delle attività finanziate mediante avvisi FEMI a valere sui conti di Rete*” in uso al Fondo che, in materia di richiesta contributo e finanziamento dei progetti formativi, rimanda, per le imprese che optino per Aiuti di importanza minore “*de minimis*”, all'Avviso FEMI di riferimento la quota di “apporto proprio” a loro carico (paragrafo II.2 e ss.);
- valutata quindi la possibilità di adottare, nella attuale fase emergenziale, una misura che possa arrecare un concreto aiuto alle imprese aderenti, consentendo loro di programmare interventi formativi in favore dei propri dipendenti con ridotto apporto economico a proprio carico,

ha deliberato

l'abolizione dell'apporto proprio (l'intensità dell'apporto proprio sarà quindi pari allo 0% del finanziamento richiesto) per le imprese che optino o che abbiano optato per **aiuti di importanza minore** “*De minimis*”<sup>1</sup>, i cui dipendenti si trovino, all'atto dello svolgimento delle attività formative, nella condizione di sospensione del rapporto lavorativo, limitatamente ai seguenti casi:

- ai Progetti formativi presentati al III e IV Sportello dell'Avviso FEMI 2020.01, per le imprese che optino per aiuti di importanza minore;
- ai Progetti formativi, le cui imprese partecipanti abbiano optato per aiuti di importanza minore che, alla data del 26.03.2020, risultino approvati dal Fondo e per i quali, in data successiva al 12.03.2020 si effettui la conversione delle attività formative previste in modalità di aula frontale con la modalità in videoconferenza, secondo quando previsto dalla circolare 03.2020.

Per effetto di quanto sopra disposto, limitatamente ai Progetti formativi rientrati nei succitati casi, il secondo capoverso della voce “*Apporto proprio*” del capitolo 16 “*Contributi ammissibili*” del citato Avviso è così riformulato: “*Qualora l'impresa opti per aiuti di importanza minore, l'intensità dell'apporto proprio sarà pari allo 0% del finanziamento richiesto*”.



Il Consiglio di Amministrazione di FondItalia, al fine di agevolare la raccolta e la trasmissione della documentazione da produrre in sede di presentazione del Progetto formativo, conferma le disposizioni contenute nella comunicazione Prot. 250U2020 del 09.03.2020 autorizzando gli Enti Attuatori ad inviare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [avvisi.fonditalia@legalmail.it](mailto:avvisi.fonditalia@legalmail.it), la documentazione di cui al punto 13 dell'Avviso FEMI 2020.01, a condizione che detta documentazione, prodotta in formato pdf, sia firmata tramite la firma elettronica qualificata (FEQ) - o digitale, rilasciata dai Prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia autorizzati da AgID, dagli Enti Attuatori e dai soggetti beneficiari.

Nello specifico, il **Formulario di presentazione del Progetto** e gli allegati B (*Domanda di presentazione del Progetto formativo*) e C (*Dichiarazione costituenda A.T.I. o A.T.S.: limitatamente ai Progetti presentati da soggetti in fase di costituenda A.T.I. o A.T.S.*) dovranno esser firmati digitalmente dal Legale rappresentante o suo delegato dell'Ente Attuatore, gli allegati D (*Richiesta contributo del soggetto beneficiario*) e D.1 (*Elenco soggetti costituenti impresa unica, limitatamente alle imprese beneficiarie configurabili come impresa unica*) dovranno esser firmati digitalmente dal Legale rappresentante o suo delegato di ogni impresa partecipante al Progetto formativo.

I Progetti formativi inviati al Fondo tramite tale modalità dovranno essere trasmessi singolarmente (una PEC per ogni singolo Progetto formativo) indicando nell'oggetto la dicitura “*AVVISO FEMI 2020.01 – Codice Progetto*”. Nel caso in cui le dimensioni della

<sup>1</sup> Regime “de minimis” – Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;

Regime “de minimis” – Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013;

Regime “de minimis” - Regolamento UE n. 1379/2013 dell'11 dicembre 2013 integrato dal Regolamento UE n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativi agli Aiuti “de minimis” per il settore pesca e acquacoltura.

documentazione da trasmettere risultino eccessive rispetto alla capacità di trasmissione del servizio PEC, la medesima potrà essere frazionata in più invii avendo cura di riportare nell'oggetto la dicitura "AVVISO FEMI 2020.01 – Codice Progetto – numero invio".

**Si ribadisce inoltre che permangono le disposizioni precedentemente comunicate con le Circolari FondItalia 02.2020 e 03.2020 come di seguito riportate.**

### **Circolare 02.2020**

10 marzo 2020

#### **Provvedimenti conseguenti alle misure adottate dalle autorità competenti per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.**

Ad integrazione della precedente circolare 01.2020 del 06.03.2020, visti gli ulteriori provvedimenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus adottati dalle autorità competenti, così come definiti all'articolo 1 comma 1 del DPCM del 9 marzo 2020 e dalle ulteriori disposizioni e provvedimenti ad esso collegati, si comunica, in via straordinaria e d'urgenza ed in coerenza con le predette disposizioni, che la sospensione di tutte le attività formative previste con la modalità aula è prorogata fino all'intera giornata del 3 aprile 2020.

Si precisa che ogni eventuale spesa direttamente connessa alle attività formative in modalità d'aula, erogate nel periodo compreso tra il 6 marzo ed il 3 aprile 2020, non sarà ritenuta ammissibile a rendiconto da parte del Fondo.

Sono escluse da questo provvedimento le attività formative previste in modalità a distanza.

Si comunica inoltre che tutti i termini previsti nei Manuali di Gestione e Rendicontazione in vigore sono di conseguenza prorogati di ulteriori 60 giorni, coerentemente detti termini si intendono prorogati di complessivi 90 giorni.

Con successive comunicazioni il Fondo, a seguito dei provvedimenti che le competenti autorità adotteranno, fornirà ulteriori istruzioni in merito alla ripresa delle attività formative, così da permettere la regolare conclusione dei Progetti formativi.

Si invita, quindi, ad attuare quanto necessario per ottemperare alle istruzioni fornite, a dare opportuna pubblicità della sospensione a tutte le aziende aderenti e agli Enti Attuatori, avendo cura di comunicare ai discenti, ai formatori e al personale degli Enti, che la sospensione delle attività è stata disposta con l'unico obiettivo di garantire la massima tutela della loro e altrui salute.

### **Circolare 03.2020**

12 marzo 2020

#### **Provvedimenti conseguenti alle misure adottate dalle autorità competenti per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.**

Considerato lo sviluppo della diffusione del Coronavirus e i conseguenti provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità competenti ed in particolare i DPCM del 9, 11 e 12 marzo 2020, nonché le ulteriori disposizioni e provvedimenti ad essi collegati;

Vista la circolare FondItalia 02.2020 del 10 marzo 2020, a cui si rimanda integralmente, con la quale si sospendevano in via straordinaria e d'urgenza tutte le attività formative con la modalità aula frontale nel periodo compreso tra il 6 marzo ed il 3 aprile 2020 e si segnalava a tutte le aziende aderenti e agli Enti Attuatori accreditati presso il Fondo, che ogni eventuale spesa direttamente connessa a tale modalità formativa, erogata nel suddetto periodo di sospensione, non sarebbe stata ritenuta ammissibile a rendiconto da parte del Fondo;

Vista la nota Anpal del 10 marzo 2020 secondo la quale "con riferimento alle numerose richieste pervenute da parte dei Fondi in merito alla possibilità di variazione delle modalità di somministrazione della formazione attraverso la previsione – al posto della formazione in aula o della formazione one-to-one – di attività formative che utilizzano esclusivamente modalità digitali e/o aule virtuali (ad esempio, formazione a distanza (FAD) su piattaforme tecnologiche, mobile learning, e-learning, etc.), preme sottolineare la necessità di attenersi a quanto normativamente previsto dalle Regioni e Province Autonome per l'utilizzo della citate modalità" ribadendo "in tal senso la possibilità per ogni Fondo di adottare misure e comportamenti idonei, ANPAL, in qualità di organo vigilante sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai Fondi interprofessionali, pone l'attenzione sulla necessità di prevedere opportune modalità di tracciabilità della formazione erogata, al fine di permettere alla scrivente di verificare l'effettivo e il corretto svolgimento delle attività formative";

FondItalia, in via straordinaria e d'urgenza, in coerenza con le disposizioni emesse dalle autorità competenti, dispone quanto segue:

- a. la possibilità di convertire nel succitato periodo di sospensione, in relazione a tutte le attività relative ai Progetti formativi in corso finanziati dal Fondo e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti percentuali, ove prescritti dagli Avvisi FEMI, dalle Linee Guida dei Conti Formativi monoaziendali e dai relativi Manuali di Gestione e Rendicontazione, le attività formative previste in modalità di aula frontale con la modalità in videoconferenza. Tali modalità potranno essere avviate mediante la Piattaforma informatica FEMIWEB, selezionando la voce **TELEFORMAZIONE** nel *Modulo Gestione giornate* e inserendo il luogo presso il quale il docente è collegato per l'erogazione della formazione mediante la funzione "Richiedi variazione sede".
- La stessa procedura dovrà essere adottata anche per la formazione finanziata mediante voucher, laddove previsti ed ammissibili, che prevedono, anche parzialmente la modalità, in videoconferenza: anche in questo caso, le sessioni in videoconferenza dovranno essere indicate mediante la Piattaforma informatica FEMIWEB, selezionando la voce **TELEFORMAZIONE** nel *Modulo Gestione giornate* e inserendo il luogo presso il quale il docente è collegato per l'erogazione della formazione mediante la funzione "Richiedi variazione sede".
- Si notifica, altresì, che dovrà essere garantita la tracciabilità dello svolgimento delle azioni e della partecipazione, sebbene a distanza, degli utenti e che tale modalità di erogazione in videoconferenza non è in alcun modo assimilabile alle altre attività svolte in modalità non tradizionali (*action learning*, FAD, affiancamento, *training on the job*, *coaching*) per le quali, nel rispetto delle misure restrittive disposte dalle autorità competenti in relazione all'emergenza Coronavirus, restano vigenti le percentuali stabilite dal Fondo laddove previste;
- b. la possibilità di dare opportuna pubblicità a tutte le imprese aderenti e agli Enti Attuatori accreditati presso il Fondo di quanto segue, ossia della:
- già menzionata proroga, fino al 3 aprile 2020, della sospensione delle attività formative con la modalità aula frontale, segnalando fin d'ora che ogni eventuale spesa direttamente connessa a tale modalità formativa, erogata nel predetto periodo, non sarà ritenuta ammissibile a rendiconto da parte del Fondo;
  - già menzionata possibilità di conversione, nei limiti percentuali ove previsti dagli Avvisi FEMI, dalle Linee Guida dei Conti Formativi monoaziendali e dai relativi Manuali di Gestione e Rendicontazione, delle attività formative in modalità frontale a modalità in **TELEFORMAZIONE**, segnalando fin d'ora che il docente dovrà erogare la formazione nella data e gli orari inseriti nella Piattaforma FEMIWEB e che il docente o il tutor, se presente, dovranno apporre la loro firma sul *Registro delle attività didattiche* e, in corrispondenza dei partecipanti stabilmente collegati per tutta la durata dell'azione formativa, la dicitura "collegato via ....., con utenza ....."

Tale documentazione, comprensiva della documentazione comprovante i collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola azione, dovrà essere presentata nella fase di rendicontazione; in caso contrario, le suddette attività formative non potranno essere riconosciute come ammissibili dal Fondo, con ogni eventuale ulteriore effetto sul Progetto formativo.

Si precisa che, per lo svolgimento di attività formative normate (es. D.Lgs. 81/08, HCCP, ecc.), restano ferme le disposizioni normative in materia.